

ZOOM



\$ervizio di informazione legislativa, economica e societaria per le imprese cooperative

NUMERO 61

SETTEMBRE-OTTOBRE 201

Sommario

Fiscalità alle cooperative: Agevolazioni con obbligo dell'indivisibilità delle riserve	pag.	2
"Sblocca Italia" - Novità per le coop edilizie –	pag.	4
Agevolazioni per cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti	pag.	5
Crediti P.A Ampliati i termini per la compensazione-	pag.	6
Disegno di Legge di Stabilità 2015 - Novità in materia di lavoro –	pag.	7
Le banche popolari non fruiscono delle agevolazioni previste per le cooperative	pag.	9
Ministero delle Politiche Agricole: Il piano per gli investimenti 2015-2017	pag.	10
Rapporto della Commissione Europea sulla tassazione degli stati membri	pag.	11
Start up innovativa – Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico –	pag.	12
Autotrasporto: Bonus per rinnovare il parco veicoli	pag.	13
Approfondimenti di Zoom	pag.	15

Fiscalità alle cooperative: Agevolazioni con obbligo dell'indivisibilità delle riserve



La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18738 del 5 settembre 2014, ha ribadito che per ciò che riguarda le agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, le somme

destinate a riserve indivisibili sono escluse dal reddito imponibile a condizione che sia esclusa in maniera effettiva la possibilità di distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

La Cassazione ha specificato che non è sufficiente la mera conformità (formale) dello Statuto alle prescrizioni legislative.

Normativa

Le società cooperative come le società di capitali, sono, ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR - Legge n. 917/1986), soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES).

In considerazione della funzione sociale svolta e del concetto di mutualità, il legislatore tributario ha previsto diverse disposizioni speciali per la determinazione del reddito imponibile.

La riforma del diritto societario ha introdotto nel nostro ordinamento una distinzione tra cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 cc) e cooperative diverse, concetto ricavabile per esclusione rispetto alle prime.

In merito ai benefici tributari, l'articolo 223duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile statuisce che le agevolazioni fiscali "previste da leggi speciali" si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

L'intervento legislativo, che modifica la determinazione del reddito imponibile delle cooperative, deve tuttavia essere coordinato con le disposizioni già in vigore.

Tra queste, va ricordato l'articolo 12 della legge 904/1977, secondo cui non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Pertanto, nell'ipotesi in cui tutto o parte dell'utile sia destinato a riserva indivisibile, tale quota accantonata non concorre alla formazione del reddito imponibile, mentre vi partecipano le altre variazioni fiscali.

Vedi anche lo schema riepilogativo sulla Fiscalità delle cooperative nella pagina seguente.

Il ricorso in Cassazione

Il ricorso in Cassazione è stato presentato dall'-Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva riconosciuto il diritto di una banca di credito cooperativo a godere delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, annullando di conseguenza l'avviso di accertamento.

La stessa Agenzia aveva ritenuto insussistenti i presupposti delle agevolazioni in quanto, sulla base delle clausole statutarie, non era certa e integrale l'indivisibilità delle riserve cui era destinato l'utile prodotto.

Secondo i giudici della Commissione Tributaria, l'articolo 37 dello Statuto prevedeva espressamente che la somma disponibile (dopo la distribuzione degli utili ai soci) venisse devoluta a scopi di pubblica utilità. Tanto bastava per garantire la conformità dello Statuto alle prescrizioni dell'articolo 26 del Dlgs 1577/1947, secondo cui agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute determinate clausole, tra cui, la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Segue a pag. 3

Per saperne di più sui temi trattati

www.unci.eu

Servizio di informazione legislativa, economica

e societaria per le imprese cooperative





Fiscalità alle cooperative: Agevolazioni con obbligo dell'indivisibilità delle riserve

Segue da pag. 4

La decisione della Cassazione

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ricorda un chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr sentenze 8140/2011, 17110/2007 e 12319/2006), secondo cui "non è sufficiente che la cooperativa possieda tutti i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo" (come il formale inserimento nello Statuto della clausole previste dal predetto articolo 26), "ma per la applicazione di questo ulteriore specifico beneficio (di cui al predetto articolo 14) occorre appurare se, indipendentemente dall'ammontare dell'utile dei diversi esercizi, figurino o meno nello statuto della società vincoli di destinazione degli utili prodotti, tali da rendere impossibile la loro

distribuzione ai soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento, in guisa che, per poter derogare a tali vincoli, si renda necessaria una modifica dello statuto (con deliberazione di assemblea straordinaria e secondo le procedure previste per le modifiche statutarie)".

Nel caso oggetto del ricorso, era evidente che tale vincolo non sussistesse, in quanto le previsioni statutarie prevedevano la mera possibilità, per voto dell'assemblea dei soci, di erogazione degli utili residuati a seguito della distribuzione ai soci, a fini di beneficenza e mutualità.

Schema riepilogativo sulla Fiscalità delle cooperative

	è tassato il 10% della		
Agricoltura - Piccola pesca e Ioro consorzi	quota di utili netti de- stinati a riserva minima obbligatoria (30%) - in tal caso la parte assog- gettata a IRES è il 3%.	Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici - Esenzione	20%
Tutte le altre Tipologie	è tassato il 10% della quota di utili netti de- stinati a riserva minima obbligatoria (30%) - in tal caso la parte assog- gettata a IRES è il 3%.	Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici - Esenzione	40%
Consumo	è tassato il 10% della quota di utili netti de- stinati a riserva minima obbligatoria (30%) - in tal caso la parte assog- gettata a IRES è il 3%.	Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici - Esenzione	65%
Sociali	è tassato il 10% della quota di utili netti de- stinati a riserva minima obbligatoria (30%) - in tal caso la parte assog- gettata a IRES è il 3%.	Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici - Esenzione	Ad eccezione della citata quota di riserva minima obbligatoria nessuna tassazione per gli utili destinati a riserve indivisibili
COOPERATIVE Mutualità NON Prevalente	è tassato il 10% della quota di utili netti de- stinati a riserva minima obbligatoria (30%) - in tal caso la parte assog- gettata a IRES è il 3%.	Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici - Esenzione	70%



"Sblocca Italia" - Novità per le coop edilizie -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è pubblicato il D.L. n. 133/2014 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive il cosiddetto "Sblocca Italia".

Il decreto prevede all'articolo 21 misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, per le persone fisiche non esercenti attività commerciale che, negli anni 2014-2017, acquistano di unità immobiliari a destinazione residenziale (a condizione che consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B), di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, da cooperative edilizie o dalle ditte

che hanno effettuato gli interventi edilizi e li affittano a canone concordato per almeno 8 anni. In tal caso spetterà una deduzione dall'Irpef del 20% del prezzo di acquisto o delle spese di realizzazione, nel limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro, da ripartire in otto rate annuali di pari importo.

L'agevolazione spetta anche in caso di costruzione in appalto di un'abitazione su un'area edificabile già posseduta, in riferimento alle relative spese per le prestazioni di servizi rese dall'impresa che esegue i lavori.

In entrambe le ipotesi (acquisto o costruzione), il beneficio spetta solo se si tratta di persona fisica non esercente attività commerciale.

Condizioni

Servizio di informazione legislativa, economica

e societaria per le imprese cooperative

condizioni richieste dalla norma perché scatti il diritto alla deduzione sono:

⇒ l'immobile, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno 8 anni continuativi, tuttavia, il beneficio non si

perde nel caso in cui la locazione si interrompa precedentemente per motivi non imputabili al locatore ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto;

- l'immobile deve avere destinazione residenziale, non appartenere alle categorie catastali A/I, A/8 e A/9, non essere ubicato nelle zone omogenee classificate E ai sensi del Dm 1444/1968 (ossia, parti del territorio destinate ad usi agricoli), conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
- ⇒ la locazione deve essere a canone concordato:
- ⇒ tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

Un successivo decreto interministeriale (Infrastrutture e trasporti ed Economia e finanze) definirà le ulteriori modalità attuative.

Altre misure fiscali

Introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, un

bonus per incentivare gli investimenti nelle reti telematiche a banda ultra larga. L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta da scalare dall'Ires e dall'Irap dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50% del costo dell'investimento.

Non saranno dovute imposte di registro e di bollo per la registrazione dell'atto con cui proprietario e inquilino si accordano per la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere.

Rientrano nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli che consistono nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, anche se variano le superfici delle singole unità immobiliari, purché però non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia mantenuta l'originaria destinazione d'uso.

Per saperne di più sui temi trattati







Agevolazioni per cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti



Con il Decreto del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2014, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22/10/2014, è stato emanato il regolamento che concede sgravi fiscali e contributivi per le imprese che assumo lavoratori detenuti.

Assunzione detenuti

Le cooperative sociali di tipo b) che assumono lavoratori detenuti o internati potranno beneficiare, per il 2014, di un credito di imposta di **520 euro** al mese, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate. Tale cifra sale a **700** € al mese rispetto al credito maturato nel **2013**.

Inoltre, viene introdotto un nuovo credito di imposta di **300 euro mensili** di cui possono beneficiare le cooperative sociali che dall'anno 2014 avranno assunto lavoratori **semiliberi** provenienti dalla detenzione o internati semiliberi. Per le assunzioni avvenute nel 2013 sarà possibile beneficiare dello sgravio e per un ammontare di **350 euro al mese**.

Cessazione stato di detenzione

Il credito di imposta spetta per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione per detenuti che hanno beneficiato di semilibertà o lavoro all'esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o lavoro all'esterno.

Nell'ipotesi di detenuti che non hanno beneficiato di semilibertà e lavoro all'esterno, l'agevolazione è riconosciuta per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, a patto che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il lavoratore era ristretto.

Condizioni

Le agevolazioni in esame spettano a condizione che i soggetti beneficiari:

a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero alla semilibertà, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni.

- **b)** corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.
- c) Potranno fruire delle agevolazioni le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.

Formazione

Si riconosce il credito di imposta, per i medesimi importi previsti e sopra riportati, per attività di formazione a condizione che tale attività formativa sia direttamente collegata all'assunzione del detenuto e che il periodo di assunzione corrisponda almeno triplo di quello della formazione.

Lo stesso credito di imposta è riconosciuto per la formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'-Amministrazione Penitenziaria.

Procedura per l'ottenimento dell'agevolazione

A partire dal 2015 sarà necessario presentare un'istanza relativa alle assunzioni già effettuate e quelle che si intende effettuare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, quantificando l'ammontare del credito di imposta di cui si fruirà per l'anno successivo.

L'istanza deve essere presentata all'istituto penitenziario con il quale è stata stipulata la convezione.

I provveditorati regionali raccolgono e trasmettono le istanze al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale, alla luce delle richieste ricevute, provvede entro 30 giorni a calcolare l'ammontare massimo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto beneficiario e a darne tempestiva comunicazione agli interessati anche tramite pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Ministero. Qualora gli importi richiesti eccedano l'ammontare complessivo delle risorse stanziate, saranno rideterminati gli importi.

Sono previsti procedimenti di recupero dei crediti e revoca dei benefici per i casi di indebita fruizione delle agevolazioni.

Segue a pag. 6



Agevolazioni per cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti

Segue da pag. 5 Caratteristiche

Il credito di imposta non incide sull'imponibile di imposte dirette e Irap e sulla deducibilità degli interessi passivi e delle spese.

Il credito d'imposta è utilizzabile soltanto in compensazione, tramite modello F24, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di concessione del bonus.

Dal 2015 la compensazione potrà avvenire esclusivamente con i servizi telematici dell'Agenzia. Un successivo provvedimento delle Entrate stabilirà modi e termini.

Il decreto chiarisce che, per i crediti maturati ma non ancora usati in compensazione fino all'avvio dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'-Agenzia delle Entrate, è possibile continuare a usufruire del bonus seguendo le regole stabilite precedentemente dal ministero della Giustizia.

Sgravi contributivi

Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta per la retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 sono ridotte nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 (precedentemente la riduzione era dell'85%).

Gli sgravi contributivi sono riconosciuti anche nel periodo di 18 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Crediti P.A. - Ampliati i termini per la compensazione-

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficia le.it http:// certificazionecrediti. mef.gov.it www.agenziaentrate .it

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2014 è stato differito il termine di notifica delle cartelle esattoriali utilizzabili da imprese e professionisti per compensarle con i crediti verso la Pubblica amministrazione.

Quindi, imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni, potranno compensare i debiti tributari iscritti a ruolo su cartelle notificate entro il 31

Resta invariata la natura dei debiti, che potranno riguardare tributi era-

riali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.

Si ricorda che la citata procedura di compensazione può avvenire esclusivamente con il modello "F24 crediti PP.AA.", disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, altresì, che per utilizzare tale compensazione è necessaria la **certificazione dei crediti** (rilasciata dall'apposita piattaforma predisposta dal Mef e dalla Ragioneria generale dello Stato).

Certificazione dei crediti

Per essere ceduti, i crediti devono essere certificati attraverso l'apposita piattaforma elettronica.

La piattaforma per inoltrare l'istanza di certificazione del credito disposta dal MEF è accessibile all'indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it.

Si ricorda che la Piattaforma elettronica consente ai Creditori della P.A. di richiedere la certifi-

cazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali devono

essere abilitati su tale piattaforma.

Successivamente, i titolari di crediti potranno presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione dei medesimi abilitandosi sulla piattaforma.

Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'Amministrazione competente attraverso la piattaforma.

La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.

marzo 2014.

Disegno di Legge di Stabilità 2015 - Novità in materia di lavoro -

Sono di seguito analizzate alcune delle novità in materia di lavoro presentate nel recente **Disegno di Legge di Stabilità 2015**, in attesa di attuazione.

Agevolazioni per assunzioni a tempo indeterminato

In merito alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato – ad esclusione del settore agricolo – effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, ai datori di lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua (totale massimo 24.180 euro).

Restano esclusi i premi e contributi dovuti all'Inail.

L'esonero spetta:

- ⇒ ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni ad esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- ⇒ qualora il lavoratore sia occupato, presso altri datori di lavoro, con contratti flessibili (contratto a termine, co.co.pro., ecc.).

Inoltre:

- ⇒ non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
- ⇒ non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- non è dovuto per le assunzioni in apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

In considerazione di questo nuovo sgravio contributivo, viene eliminato, dal 1° gennaio 2015, il beneficio contributivo previsto in caso di assunzione di disoccupati e soggetti in cassa integrazione straordinaria di lunga durata, di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

L'incentivo è finanziato con I miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per il 2018.

L'INPS provvede al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

TFR in busta paga

In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, possono richiedere di percepire la quota maturanda di TFR, al netto del contributo aggiuntivo, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione.

La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018.

La disposizione non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi.

Segue a pag. 8





Disegno di Legge di Stabilità 2015 - Novità in materia di lavoro -

Segue da pag. 7

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

A tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Per le imprese in attività da meno di 3 periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, da considerare per il calcolo della spesa incrementale, è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro.

Per saperne di più sui temi trattati

www.governo.it

Attività ammissibili

Le attività considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta sono le seguenti:

- ⇒lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ⇒ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
- ⇒acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione

concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

⇒produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Misure per l'incremento e il sostegno della natalità

Viene previsto, in favore dei nuclei familiari, un assegno per ogni bambino nato o adottato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del valore di 900 euro. Il nucleo familiare, per usufruire dell'incentivo, deve essere in possesso di un valore dell'ISEE non superiore a 30.000 euro annui. Il soggetto erogatore sarà l'Inps.

Nel caso si tratti del 3° o ulteriore figlio, detto contributo sarà erogato fino al compimento del terzo anno d'età. Nel caso in cui sia già nato o adottato, l'erogazione dell'assegno avverrà per gli anni residui fino al compimento del terzo anno d'età.

Irap

Viene prevista una riduzione dall'Irap per le imprese mediante l'abbattimento della componente lavoro, ma solo nel caso di lavoratori a tempo indeterminato. Ma si torna all'aliquota fissa del 3,9%.

Servizio di informazione legislativa, economica

e societaria per le imprese cooperative





Le banche popolari non fruiscono delle agevolazioni previste per le cooperative

L'applicabilità alle banche popolari della detassazione degli utili prevista per le società cooperative, è stata affrontata dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 81/E del 29 agosto 2014, predisposta a seguito di alcuni quesiti avanzati in relazione alla procedura di cooperazione per aiuti di Stato esistenti, E1/2008, attualmente in fase di definizione, riguardante misure fiscali applicabili alle cooperative in Italia.

Si ricorda che la Commissione europea, nell'ambito della propria attività di controllo in materia di aiuti di Stato esistenti (ai sensi dell'articolo 108, paragrafo I, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ha chiesto precisazioni al governo italiano sui regimi fiscali riservati alle cooperative di consumo che operano nei settori della distribuzione e dei servizi bancari.

Le principali misure fiscali oggetto di approfondimento da parte dei tecnici della Commissio-

ne europea hanno interessato:

- ⇒ la deduzione dal reddito imponibile degli utili accantonati a riserve indivisibili;
- ⇒ la deduzione dei ristorni dal reddito imponibile delle cooperative;
- ⇒ il trattamento fiscale degli interessi versati dalle cooperative ai membri per depositi a breve termine (cosiddetto "prestito sociale").

L'UE riconosce, infatti, l'importanza e il notevole contributo delle cooperative all'economia e alla società in generale. Tale attenzione rivolta alla forma cooperativa, in sede europea, si riscontra, in particolare, nel regolamento del Consiglio n. 1435 del 22 luglio 2003 (relativo allo statuto della Società cooperativa europea), nel "Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Le cooperative nell'Europa imprenditoriale" e nella "Comunicazione sulla promozione delle società cooperative in Europa".

Considerata, inoltre, la diffusione di tale modello societario all'interno del contesto europeo, è ragionevole ritenere che lo stesso sia stato oggetto di vaglio nel corso degli anni da parte della Commissione che ha escluso ritenuto del tutto legittimo il trattamento fiscale preferenziale delle cooperative, qualora:

a) le società cooperative operino nell'interesse economico dei loro soci;

- b) i rapporti che la cooperativa intrattiene con i suoi membri non hanno natura puramente commerciale ma oggetto principale della propria attività è il soddisfacimento dei bisogni dei soci;
- c) i soci siano attivamente partecipi all'attività economica della cooperativa e abbiano diritto a un'equa ripartizione dei risultati economici.

Banche popolari e società cooperative

La citata risoluzione 81/2014 specifica che, nonostante le banche popolari siano istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative, non possono fruire delle agevolazioni sulle riserve indivisibili non essendo società cooperative disciplinate dai principi della mutualità e, di conseguenza, non può appli-

carsi alle stesse l'articolo 12 della legge 904/1977.

Tale conclusione trova anche conferma nella disciplina delle banche popolari contenuta nel Testo unico bancario (TUB il Dlgs 385/1993).

La risoluzione in esame, in particolare, chiarisce che le banche popolari, per il combinato disposto degli articoli 29, comma 4, e 150-bis, comma 2, del TUB, non hanno l'obbligo di legge di accantonare riserve soggette a divieto

di distribuzione, sia durante la vita sia all'atto di scioglimento della società. Alle stesse, pertanto, non si applicano i commi 460 e 464 dell'articolo I della legge 311/2004 (e successive modificazioni) sul trattamento fiscale delle cooperative a mutualità prevalente.

Infine, la risoluzione precisa che, anche dopo la riforma del 2004 (con la quale è stato rivisitato il sistema fiscale, rilevante ai fini della imposizione sui redditi, delle società cooperative e dei loro consorzi, al fine di adeguare il regime tributario alle nuove norme civilistiche, introdotte a seguito della riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative), il regime agevolativo relativo alla riserva legale, ai ristorni e alla ritenuta sugli interessi, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del DI 63/2002, non trova applicazione nei confronti delle banche popolari (cfr circolare n. 34/2005, paragrafo 2.1).

In conclusione, viene sottolineato che le banche popolari non fruiscono, né hanno mai fruito, delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative.



Ministero delle Politiche Agricole: Il piano per gli investimenti 2015-2017



Il Ministero delle Politiche agricole ha presentato nel mese di ottobre un piano da due miliardi di euro per sostenere gli investimenti nel settore nel triennio 2015-2017.

Tale Piano che coinvolge due enti direttamente controllati gal Ministero, *Ismea* e *Isa*, intende aumentare la produttività e favorire la competitività sul mercato, anche su scala internazionale, delle imprese italiane, favorendo sviluppo del settore agricolo, investendo sull'imprenditoria giovanile e favorendo l'accesso al credito.

Sono di seguito riportati gli strumenti per promuovere la crescita del settore agricolo.

più sui temi trattati

Per saperne di

www.gazzettaufficia le.it

Contratti di filiera

Lo strumento è rivolto alle piccole e medie imprese, alle cooperative agricole, alle organizzazioni dei produttori (OP), ai consorzi di tutela e alle grandi imprese che hanno massimo il 10% del capitale investito in aziende agricole. Attraverso finanziamenti agevolati della durata massima di 15 anni, si punta a stimolare nuovi investimenti per 264 milioni di euro.

Contratti di distretto/filiera

Rivolto alle cooperative agricole o di tutela, alle organizzazioni dei produttori, ai consorzi di tutela, alle grandi imprese e alle reti di impresa questo strumento combina finanziamenti agevolati, da un minimo di 6 a un massimo di 15 anni, con contributi a fondo perduto pari al 25% della spesa. Si prevedono investimenti per 384 milioni di euro.

Assunzione di quote di capitale e finanziamenti agevolati

Si intende sostenere e promuovere progetti di sviluppo industriale e/o commerciale, anche su base internazionale, mediante l'assunzione di quote di capitale e finanziamenti agevolati a medio-lungo termine. Il valore degli investimenti attesi ammonta a 308 milioni di euro.

Fondo di Garanzia a prima richiesta

Il Fondo di Garanzia è rivolto alle PMI e intende ridurre l'indebitamento a carico dell'imprenditore e agevolare l'accesso al credito, mediante la copertura del 70% dell'importo finanziato dalle banche. La garanzia è ammessa entro il limite di un milione di euro e lo strumento dovrebbe mobilitare investimenti per 510 milioni di euro.

Fondo di Credito

Per favorire il finanziamento delle banche che erogano mutui coprendo il 70% dell'investimento: queste, infatti, possono sfruttare per metà la provvista raccolta dai mercati e per metà la provvista pubblica del Fondo di credito Ismea. Gli investimenti attesi sono pari a 411 milioni di euro.

Start-up

Ai giovani under 40 che intendono acquistare aziende agricole sono destinati contributi fino a 40mila euro per abbattere i tassi di interesse sul leasing. Si ipotizzano 183 milioni di investimenti.

Subentro e imprenditoria giovanile

Per favorire il ricambio generazionale sono previsti mutui a favore di giovani imprenditori under 40. La misura dovrebbe sostenere fino a 100 milioni di nuovi investimenti.

Fondo investimenti

L'obiettivo è favorire e supportare programmi di investimento di piccole e medie imprese, mediante l'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di fondi di investimento privati. Si prevedono 41 milioni di euro di investimenti.



Rapporto della Commissione Europea sulla tassazione degli stati membri

È stato pubblicato nel mese di ottobre 2014 il Rapporto della Commissione "Tax Reforms in EU Member States 2014", Commissione Europea sulla riforma del sistema di tassazione per una crescita economica e una fiscalità sostenibile.

Pressione fiscale

Il report in esame evidenzia come negli ultimi anni tutti gli Stati Ue abbiano sostanzialmente aumentato la pressione fiscale, destinata comunque a stabilizzarsi nel medio periodo.

Sono state analizzate le principali misure fiscali adottate dai paesi dell'Unione, sottolineando come alcuni hanno abbassato le tasse sul lavoro, in particolare sui redditi più bassi. In merito alla pressione fiscale sui redditi di impresa, la tendenza generale è stata quella di ridurre la base imponibile sottoposta a tassazione, con l'obiettivo di stimolare gli investimenti e la competitività. Solo una minoranza dei Paesi membri ha optato

per un ampliamento della base imponibile, soprattutto attraverso la restrizione alla deducibilità degli interessi e del riporto delle perdite. Pochi Stati hanno ridotto, invece, le aliquote dell'imposta sul reddito delle società.

Molti Paesi Ue hanno incrementato le tasse sui consumi; altri, invece, le cosiddette tasse ambientali, anche se queste ultime, sottolinea il report, hanno un impatto limita-

to su un eventuale aumento delle entrate tributarie. Solo pochi Stati hanno apportato modiche alle tasse sulle proprietà immobiliari mentre tutti i Paesi membri hanno introdotto misure per combattere l'evasione fiscale e migliorare la tax compliance.

Obiettivi

Gli obiettivi futuri delineate dalla Commissione Ue, che tutti gli Stati Ue sono chiamati ad affrontare, riguardano la Diminuire le tasse sul lavoro, la rivisitazione delle agevolazioni fiscali e del sistema Iva, l'aumento delle tasse su proprietà e sostanze inquinanti, il miglioramento dell'efficienza Amministrativa fiscale.

In particolare, il report della Commissione individua i punti deboli dei sistemi fiscali nazionali attraverso una serie di indicatori relativi alle performance degli Stati nelle aree più rilevanti della politica fiscale.

Tassazione sul lavoro

Il report evidenzia come una riduzione degli oneri fiscali e l'eventuale perdita di gettito possa essere compensata con la riduzione della spesa pubblica o con l'incremento di altre tasse. Tra queste, in primis le imposte sugli immobili che rappresentano solo il 3.8% delle entrate complessive dell'Unione europea. I Paesi dove appare più urgente uno spostamento del carico fiscale dal lavoro alla proprietà sono Belgio e Croazia, seguiti da Germania, Spagna, Italia, Lussemburgo, Malta e Portogallo.

Agevolazioni fiscali e aliquote Iva

Il report analizza anche le agevolazioni fiscali presenti nei Paesi membri, sottolineando come tali bonus da una parte vanno a vantaggio dei contribuenti, dall'altra possono essere causa di distorsione economiche. In particolare, a finire nel mirino dello studio Ue è il sistema delle esenzioni e aliquote agevolate dell'Iva, che andrebbero riviste e in parte eliminate. In circa un

quarto dei Paesi membri, infatti, le entrate derivanti dall'incasso dell'Iva sono ben al di sotto della media Ue. In particolare, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Portogallo e Gran Bretagna devono rivedere il proprio sistema Iva.



Sulla tassazione ambientale, il report della Commissione evidenzia che le tasse sulle sostanze inquinanti non sono particolarmente deter-

minanti né per incentivare la crescita economica né per incrementare il livello delle entrate tributarie complessive, ma svolgono un ruolo fondamentale più che altro per contrastare l'inquinamento.

Tax governance

Il report della Commissione analizza la cosiddetta area della "tax governance" dove la stragrande maggioranza degli Stati membri presenta notevoli margini di miglioramento. In particolare, occorre migliorare la tax compliance, soprattutto alla luce dell'alto tasso di lavoro nero esistente in Europa, e migliorare il funzionamento delle Amministrazioni fiscali. Punti deboli delle autorità fiscali sono i costi elevati dell'attività di riscossione e l'uso ancora scarso delle modalità telematiche per l'invio e la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.





Start up innovativa - Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico -

Con la circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014, il ministero dello Sviluppo Economico ha semplificato gli adempimenti a cui le start up innovative o gli incubatori certificati devono sottostare per confermare o aggiornare le informazioni necessarie per mantenere l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.

Riferimento normativo

Si ricorda che la start up innovativa è stata introdotta e disciplinata, nel nostro ordinamento, dal DI 179/2012, cosiddetto "decreto Crescita bis".

Secondo tale norma possono essere considerate start-up innovative le società di capitali di diritto italiano, costituite anche in forma di **cooperativa**, e le società europee aventi sede fiscale in Italia che rispondono a determinati requisiti e

che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Inoltre, la norma prevede tre diversi adempimenti nei confronti del registro delle imprese, di cui due parzialmente

sovrapposti, cui le start-up e gli incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell'anno solare.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 8, il godimento di tali agevolazioni per le nuove realtà aziendali è subordinato all'iscrizione a un'apposita sezione del registro delle imprese. Ai fini dell'iscrizione, il possesso dei requisiti di legge deve essere attestato dal legale rappresentante della società mediante autocertificazione.

Per tali imprese, ai sensi del comma 14, è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni ogni semestre. L'adempimento deve essere costante e, pertanto, anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società start up deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate.

Inoltre, ai sensi del comma 15 dell'articolo 25, l'impresa entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, dovrà presentare una nuova autodichiarazione del legale rappresentante attestante la conservazione del possesso dei

requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione speciale.

Semplificazione

Con la citata circolare n. 3672/C, il Mise ha evidenziato che l'esistenza di tre diversi adempimenti nei confronti del registro delle imprese, cui le start-up innovative e gli incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell'anno solare, ha ingenerato dubbi interpretativi tra gli operatori del settore.

In un ottica di semplificazione, con particolare riferimento alla conferma del possesso dei requisiti, la circolare chiarisce che le scadenze per la trasmissione degli aggiornamenti successivi al primo, da comunicare al registro delle imprese competente, sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

Quindi, il secondo adempimento andrà effettuato il 30 giugno o il 31 dicembre, immediatamente successivi alla scadenza dell'anno di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, mentre il primo aggiornamento delle informazioni, di cui al comma 14,

entro sei mesi dall'iscrizione.

Viene specificato che la possibilità di trasmettere il primo aggiornamento unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15, qualora sia in scadenza nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale. In tal modo vengono ridotti a due i tre adempimenti attualmente previsti.

Si specifica anche che, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio potranno essere depositate, sia le comunicazioni attinenti all'aggiornamento delle informazioni, sia l'autocertificazione del mantenimento dei requisiti previsti dalla legge. La scadenza del 30 giugno rimane, comunque, per entrambe le comunicazioni.

Il deposito congiunto è previsto anche nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio di esercizio nei termini di legge, purché sia rispettata la data del 30 giugno.

Le istruzioni fornite valgono anche per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione.

START-UP INNOVATIVE



www.sviluppoecond mico.gov.it

ZOOM

Autotrasporto: Bonus per rinnovare il parco veicoli



Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con il Decreto 307 del 3/7/2014 (pubblicato sulla G.U. n. 218 del 19 settembre 2014) ha disciplinato le modalità di fruizione del bonus a favore delle imprese di autotrasporto merci per l'acquisto di veicoli nuovi "a basso impatto ambientale che utilizzino motori tecnologicamente innovativi conformemente agli orientamenti della stessa Commissione europea, anche attesa l'utilizzazione nelle aree urbane".

Beneficiari

Possono usufruire del bonus in esame solo le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano (sono comprese anche quelle comunitarie aventi una sede secondaria in Italia), che siano in regola con i requisiti di iscrizione:

- ⇒ all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi;
- ⇒ al Registro elettronico nazionale (REN), salvo il caso delle imprese che esercitano l'attività con veicoli di massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, per le quali è sufficiente la sola iscrizione all'Albo.

Ai fini dell'agevolazione non è necessario che l'attività di autotrasporto merci sia l'unica attività esercitata, è possibile infatti fare domanda di ammissione ai contributi anche se l'attività di autotrasporto merci non è esclusiva.

Spese agevolabili

Sono agevolabili le spese per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria di:

- autoveicoli, nuovi di fabbrica, a trazione alternativa a gas naturale o biometano, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico:
- ⇒ da 3,5 a 7 tonnellate (sono compresi anche i veicoli con massa par a 3,5 tonnellate nonché quelli con massa pari a 7 tonnellate);
- ⇒ pari o superiore a 16 tonnellate;
- ⇒ semirimorchi, nuovi di fabbrica, destinati in via prevalente al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e al trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.

Sono escluse le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero ed ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Gli investimenti sono finanziabili purché le acquisizioni siano effettuate tra il 19 settembre 2014 (data di entrata in vigore del DM 307/2014) e il 31 maggio 2015. Al riguardo farà fede la data del contratto o dell'ordinativo.

Solo per i veicoli non dotati di omologazione alla data del 19.9.2014, il termine ultimo per i finanziamenti è il 30.11.2015.

L'importo massimo del contributo per ogni singola impresa è di 500.000 Euro, con riferimento al complesso degli investimenti effettuati dall'impresa.

I beni agevolabili acquistati non possono essere alienati, e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2017.

Segue a pag. 14



Autotrasporto: Bonus per rinnovare il parco veicoli

Segue a pag. 13

Ammontare del contributo

Il contributo è modulato in base alla tipologia di veicolo acquistato per cui con riguardo ai:

- ⇒ veicoli di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 t è pari a € 2.400 (calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovracosto rispetto alla produzione di veicoli diesel);
- ⇒ veicoli di massa complessiva a pari o superiore a 16 t è pari a € 9.200 (calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovracosto rispetto alla produzione di veicoli diesel);
- ⇒ semirimorchi è determinato al 20% dell'intero costo di acquisizione, con un tetto massimo pari a € 4.500.

Per saperne di più sui temi trattati

www.mit.gov.it

Maggiorazione per le PMI

I contributi sono maggiorati del 10% a favore delle PMI, così come definite nel settore degli aiuti di stato:

MEDIA

Meno di 250

Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro (totale bilancio non superiore a 43 mln di euro)

PICCOLA

Meno di 50 dipendenti

Fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro

MICRO

Meno di 10 dipendenti Fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro

Domanda

La domanda va presentata esclusivamente ad avvenuto avvio dell'investimento, a partire dal 19 settembre 2014 e fino al 30 novembre 2014.

La domanda deve essere redatta utilizzando il modello l'apposito modello in allegato al DM 307/2014,in formato word che è disponibile sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it.

L'istanza deve essere presentata tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Via Giuseppe Caraci, 36 00157 ROMA", o consegnata a mano presso la stessa Direzione generale. In tal caso l'ufficio di segreteria rilascerà apposita ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.





Riepilogo approfondimenti

- I. Società Cooperativa Europea S.C.E. (Gennaio 2008)
- 2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (Febbraio 2008)
- 3. Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. (Marzo 2008)
- 4. Disciplina degli appalti (Aprile 2008)
- 5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Maggio 2008)
- 6. Manovra d'estate (Agosto Settembre 2008)
- 7. Impresa Sociale (Ottobre 2008)
- 8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (Novembre 2008)
- 9. Decreto "Anticrisi" (Dicembre 2008)
- 10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (Gennaio 2009)
- II. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (Gennaio 2009)
- 12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (Febbraio 2009)
- 13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (Marzo 2009)
- 14. Il sistema fiscale per le società cooperative (Aprile 2009)
- 15. Analisi Decreto "Incentivi" (Maggio 2009)
- 16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (Luglio 2009)
- 17. Manovra d'estate 2009 conversione in legge D.L. 78/09 (Agosto Settembre 2009)
- 18. Collegato Sviluppo legge 99/2009 (Agosto Settembre 2009)
- 19. Ammortizzatori Sociali (Ottobre 2009)
- 20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (Dicembre 2009 Gennaio 2010)
- 21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (Marzo 2010)
- 22. Direttiva Servizi (Maggio 2010)
- 23. La disciplina degli appalti 2 (Maggio 2010)
- 24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (Giugno 20-10)
- 25. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (Giugno 2010)
- 26. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Agosto Settembre 2010)
- 27. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (Agosto Settembre 2010)
- 28. Collegato Lavoro Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 Novembre 2010)
- 29. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 Dicembre 2010)
- 30. Decreto Milleproroghe 2011 (Gennaio 2011)



Riepilogo approfondimenti

- 31. Legge di stabilità 2011 (Gennaio 2011)
- 32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 Marzo 2011)
- 33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)
- 34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
- 35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
- 36. Analisi della Manovra "Estiva" 2011 (Settembre 2011)
- 37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)
- 38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)
- 39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre Gennaio 2012)
- 40. Analisi Decreto "Liberalizzazioni" Conversione in legge (Marzo Aprile 2012)
- 41. Analisi Decreto "Sviluppo e Semplificazione" Conversione in legge (Maggio 2012)
- 42. decreto "Semplificazioni fiscali e tributarie" Conversione in legge (Giugno 2012)
- 43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
- 44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
- 45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
- 46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
- 47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
- 48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)
- 49. Analisi Decreto Occupazione e IVA (Luglio 2013)
- 50. Conversione in Legge del Decreto Occupazione e IVA (Settembre 2013)
- 51. Analisi Legge di Stabilità 2014



